

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1968, N. 6¹

Norme integrative e modificative della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, contenente la determinazione di compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Regione.²

Art. 1

Il gettone di presenza previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, modificato con l'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è elevato a Lire 3.000 per gli appartenenti all'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, ed a Lire 5.000 per gli estranei alle medesime.

Art. 2

*(omissis)*³

Art. 3

*(omissis)*⁴

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 7 maggio 1968, n. 19.

³ Integra il secondo comma dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 1954, n. 1.

⁴ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 4

Al maggior onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1968 in Lire 1 milione, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 5

La presente legge avrà applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

